

CIRCOLARE n. 6/2010
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

D. Lgs. N. 141 del 13 agosto 2010

(G.U. 4 settembre 2010, Suppl. Ordinario n. 212)

Lo scorso 4 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito dei consumatori (nel seguito, il **Decreto**), recante significative modifiche ed integrazioni alla disciplina del Testo Unico Bancario in materia di credito ai consumatori, trasparenza bancaria, soggetti operanti nel settore finanziario e mediatori creditizi.

Per una visione d'insieme delle principali novità apportate dal Decreto ci permettiamo di rinviare alla Circolare di Studio n. 4 del 2010, disponibile all'indirizzo <http://www.ghidini-associati.it/circolari/Circolare%204-2010.pdf>. In questa sede si ritiene invece di offrire un approfondimento con specifico riguardo ai temi dell'intermediazione finanziaria e del microcredito, da una parte, e della nuova regolamentazione dell'attività di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, dall'altra: ciò in particolar modo in ragione della rilevanza delle modifiche introdotte in tale ambito e **della complessità della disciplina di attuazione apprestata dal Decreto per l'entrata a regime della nuova normativa.**

(a) Quanto, in primo luogo, alla regolamentazione dei **soggetti operanti nel settore finanziario**, queste le principali modifiche introdotte alla disciplina dettata dagli artt. 104-116 TUB dall'art. 7 del Decreto:

- a.1. scompare innanzitutto nella nuova formulazione degli artt. 106 e 107 TUB la distinzione tra elenco generale e speciale in favore di un nuovo, unico elenco denominato “**albo degli intermediari finanziari**”. L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento (a condizione che sussista l'autorizzazione di cui all'art. 114 novies) e di investimento (se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3 TUF), nonché per lo svolgimento di ogni altra attività eventualmente consentita dalla legge agli intermediari iscritti e di quelle connesse e strumentali alle precedenti, nel rispetto delle

disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia nel caso in cui siano rispettati i requisiti di cui all'art. 107, tra i quali si evidenziano i **requisiti patrimoniali**, che dovranno essere fissati dalla stessa Autorità anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché la **limitazione dell'oggetto sociale** alle sole attività contemplate dall'art. 106.

a.2. Di particolare rilievo anche le novità in materia di **vigilanza** (art. 108):

- la Banca d'Italia è ora chiamata a svolgere un penetrante controllo sui soggetti iscritti all'albo con un notevole ampliamento dei poteri di **ingerenza** nell'attività degli organi sociali, quale ad esempio quello di convocare amministratori, sindaci e dirigenti per esaminare la situazione degli intermediari finanziari o di disporre direttamente la convocazione alla convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno e al fine di proporre l'assunzione di determinate decisioni.
- il nuovo testo dell'art. 109 reca la disciplina della **vigilanza consolidata**, in particolare demandando alla Banca d'Italia l'emanazione di disposizioni volte ad individuare il c.d. **gruppo finanziario**, destinatario di una incisiva vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare. A tal riguardo, si evidenzia l'attribuzione alla Vigilanza della legittimazione ad impartire nei confronti della capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o speciale, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o le singole società al medesimo riconducibili (comma 3, lettera (a)).

a.3. A norma dell'art. 112 è prevista la creazione di un **elenco dei confidi** che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi alla medesima connessi e strumentali. Al riguardo:

- l'iscrizione all'elenco, tenuto da un organismo di diritto privato in forma di associazione, è subordinata al possesso degli specifici requisiti previsti dal medesimo articolo, tra l'altro, con riferimento ad oggetto sociale, caratteristiche patrimoniali e assetto proprietario.
- è inoltre demandato al Ministero delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire criteri oggettivi - rapportati al volume di attività finanziaria - per **l'individuazione dei confidi tenuti all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106**, i quali sono ammessi a prestare solo in via residuale le altre forme di finanziamento contemplate dall'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti da Banca d'Italia. In deroga alla disciplina generale, per l'iscrizione all'albo 106 i confidi sono ammessi ad adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

a.4. In materia di **microcredito**, infine, il legislatore ha individuato una nuova categoria di soggetti, autorizzati alla concessione di finanziamenti a persone fisiche, società di persone o cooperative, tenuti all'iscrizione nell'apposito **elenco** istituito dall'**art. 111**:

- per l'iscrizione all'elenco, tenuto da un organismo di diritto privato appositamente istituito in forma di associazione ai sensi dell'art. 113, sono previsti specifici requisiti patrimoniali ed organizzativi;
- i soggetti iscritti nell'elenco ex art. 111 sono autorizzati a concedere finanziamenti nel rispetto di alcune condizioni, tra cui, in particolare, l'**importo massimo concesso**,

l'assenza di garanzie reali nonché la ausiliaria prestazione di **servizi di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati**. La prestazione di finanziamenti può avvenire (se esercitata in via non prevalente) anche a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità economica nel rispetto di alcuni requisiti;

- In deroga all'art. 106, anche soggetti giuridici senza fini di lucro possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco, svolgere le attività di microcredito e finanziamento a soggetti economicamente vulnerabili a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Disciplina transitoria

1. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi introdotti dal Decreto è subordinata all'**entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative**, che dovranno essere emesse dalle Autorità competenti **entro la deadline del 31 dicembre 2011**;
2. **Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della disciplina attuativa**, i soggetti già iscritti nell'albo ex art. 107 TUB che esercitano attività di concessione di finanziamenti devono chiedere **l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB**, nuovo testo;
3. **Entro 12 mesi dall'espletamento degli obblighi di iscrizione ai nuovi albi ed elenchi** gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di **assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico** devono **chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi** già previsti dagli artt. 106 e 107 TUB e dalla sezione già prevista dall'art. 155, comma 4 TUB, e devono attestare di non esercitare più attività riservate ai sensi di legge;
4. Gli intermediari e i confidi già iscritti negli elenchi ex art. 106 e 107 nonché le società fiduciarie individuate dall'art. 199, comma 2 TUF (nel testo modificato dal Decreto) possono continuare a operare per 12 mesi dopo l'espletamento degli adempimenti di iscrizione ai nuovi albi ed elenchi;
5. **Almeno 6 mesi prima del termine di cui al punto 3** gli **intermediari esercenti attività di intermediazione in cambi** iscritti all'elenco già previsto dagli artt. 106 e art.107 TUB devono **chiedere alla Banca di Italia la cancellazione dagli elenchi** e attestare di non svolgere attività riservate ai sensi di legge;
6. **Almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di cui al punto 3:**
 - a. le **società fiduciarie** devono chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo dell'art. 106 TUB;
 - b. i soggetti diversi da quelli indicati ai punti precedenti già iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107, testo abrogato, devono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106, ovvero istanza di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 111 o 112, comma 1.

(b) Veniamo ora alle nuove disposizioni volte a regolare l'attività **di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**, introdotte dall'art. 11 del Decreto.

b.1. Viene introdotta dal nuovo art. 128 quater una definizione di “**agente in attività finanziaria**” inteso quale soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal nuovo titolo V del TUB (cfr. punto (a) che precede), istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Tali soggetti sono ammessi a svolgere solo ed esclusivamente le attività sopra indicate, nonché quelle alle medesime connesse e strumentali.

- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'**elenco** tenuto da un organismo appositamente istituito con personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione (art. 128 *undecies*) E' prevista l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco per gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento;
- L'agente in attività finanziaria è ammesso a svolgere la propria attività su **mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo**. Solo nel caso in cui l'intermediario preponente offra solo alcuni prodotti o servizi è consentito all'agente assumere due ulteriori mandati al fine di offrire al pubblico l'intera gamma di prodotti o servizi sul mercato.
- La riserva di attività non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

b.2. Il **mediatore creditizio** è definito come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal nuovo titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti in un apposito **elenco** tenuto dall'organismo di cui all'art. 128 *undecies*;

b.3. Di seguito si riportano alcune **disposizioni comuni** agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:

- l'iscrizione nei rispettivi elenchi è subordinata al possesso da parte di agenti e mediatori creditizi di una casella di **posta elettronica certificata** e di una **firma digitale**;
- è previsto per gli iscritti agli albi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, o per coloro che intendano iscriversi a tali elenchi un **esame almeno annuale per l'accertamento dei requisiti di professionalità**;
- **l'organismo che provvede alla tenuta degli elenchi** degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi vigila con **poteri ispettivi, informativi e sanzionatori** sull'osservanza della disciplina che regola l'attività di tali soggetti.

Disciplina transitoria

1. Una volta **costituito l'Organismo ex art. 128 undecies**, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi;
2. **Entro sei mesi dalla costituzione dell'Organismo ex art. 128 undecies** i soggetti già abilitati allo svolgimento dell'attività di intermediazione creditizia devono chiedere l'**iscrizione nei nuovi elenchi**;
3. (a decorrere dal 60° giorno successivo alla entrata in vigore del Decreto e dunque) **dal 18 novembre 2010 e sino alla costituzione dell'Organismo ex art. 128 undecies** sono **sospese nuove iscrizioni** all'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
4. Il termine previsto dall'art. 37, comma 7 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 11 (possibilità di prestare servizi di pagamento fino al 30 aprile 2011 per gli intermediari iscritti agli elenchi ex. art 106 e 107 testo previgente prima del 25 dicembre 2007) si intende prorogato fino alla entrata in vigore del Decreto;
5. **Entro il 31 dicembre 2011**, le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci dovranno adeguare le loro strutture alla nuova disciplina.

Milano, 18 ottobre 2010

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)
Tel. 0258300433 Fax 0258301508
URL: <http://www.ghidini-associati.it>

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20100511171757)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20100511171757)
/CreationDate
(Assist3)
/Author
-mark-